

## ALLEGATO ( A )

all'atto

n. 20764 di Repertorio

n. 14423 di Raccolta

## STATUTO

## DELLA ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE  
DELLE VALLI DELL'OSSOLA"**Articolo 1 - Denominazione e durata**

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DELLE VALLI DELL'OSSOLA", in forma abbreviata "CER DELLE VALLI DELL'OSSOLA", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede a Crevoladossola presso l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola in Via Valle Antigorio n.16 – 28865 Crevoladossola (VB).

L'Associazione opera nel territorio della Regione Piemonte. Il trasferimento della sede legale, ove avvenga all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Articolo 3 - Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.

**Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale**

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs n.199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 (il "**Decreto Cacer**") e le regole operative adottate con D.D. n. 22/2024, come di volta in volta modificate (le "**Regole Operative**"), e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo prevalente della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi l'art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n.199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il Decreto Cacer e le Regole Operative.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della CER ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e le Regole Operative, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022 (il "TIAD", il Decreto Cacer e le Regole Operative, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di Associati o di produttori terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del Decreto Cacer (Appendice B delle Regole Operative), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal D.Lgs. n. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi statuari, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera l'Associazione;
- l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle strettamente connesse.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, D.L. n. 34/2020 e dell'art. 16 bis del D.P.R. n. 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è un soggetto di diritto autonomo i cui associati possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione,

enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e, in ogni caso, i soggetti individuati dall'art. 31, comma 1, lett. b) D.Lgs. 199/2021.

Possono esercitare poteri di controllo i membri o i soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 199/2021.

L'Associazione ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) e fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 199/2021 che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

#### **Articolo 5 - Associati**

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche ed enti che, ai sensi di legge e in particolare del D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto Cacer e le Regole Operative, ne possono essere soci, a condizione che, per le imprese private, siano PMI, anche partecipate da enti territoriali e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Possono far parte dell'Associazione tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi D.L. n. 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il Decreto Cacer e le Regole Operative.

Ai sensi delle Regole Operative possono appartenere all'Associazione anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

Gli Associati si dividono in:

- Associati "Fondatori": gli Associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- Associati "Ordinari": gli Associati diversi dagli Associati Fondatori.

Gli Associati, sia Ordinari che Fondatori, saranno suddivisi con regolamento da adottarsi con delibera del Consiglio Direttivo in categorie a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento.

La Configurazione di appartenenza di ciascun Associato sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) del punto di connessione in prelievo ovvero (iii) del punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Associato ovvero (iv) nel caso in



cui non sia titolare di punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede dell'Associato.

Resta inteso che i soggetti di cui al precedente punto iv), non essendo titolari di punti di connessione, non avranno diritto alla restituzione dei benefici derivanti dalla condivisione, se prevista.

Quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, è gratuita. È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di Associato aderente, che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, fermo restando che alle diverse categorie di Associati sono riconosciuti i medesimi diritti.

Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, conferiscono mandato a quest'ultima, nella persona del legale rappresentante, quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs n. 199/2021.

Pertanto, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui il TIAD, il Decreto Cacer e le Regole Operative e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh), della Delibera ARERA n. 727/2022, ss.mm.ii.

L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

L'Associazione assicura, tramite il Consiglio Direttivo, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione. Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021, per essere membri della comunità energetica;
- per i soggetti facenti parte di una configurazione per la quale è stato richie-



sto l'accesso per il servizio di autoconsumo diffuso, fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato all'Associazione per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e), del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. n. 199/2021;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ai propri Associati.

L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero degli Associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide entro tre mesi e dell'eventuale rigetto è data comunicazione entro 4 mesi dalla richiesta motivandola all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri degli Associati**

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della Direttiva n. 2001/2018.

La partecipazione dei membri o dei soci alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto al successivo art. 7. Tutti gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.23.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. È considerato moroso il socio che ritardi di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

**Articolo 7 - Recesso ed esclusione degli Associati**

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, messa in liquidazione, liquidazione giudiziarla, e per causa di morte o estinzione.

Gli Associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermo restando il pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali importi concordati per gli investimenti sostenuti nella realizzazione degli impianti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 60 (sessanta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato e delle previsioni dell'art. 24 codice civile, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà o in godimento.

**Articolo 8 - Organi associativi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale, ove nominati;
- i Comitati di Gestione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà spettare un gettone di presenza rapportato alla partecipazione a ciascu-

na riunione. La misura e le modalità di liquidazione del gettone di presenza sono deliberati dall'Assemblea degli Associati.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

#### **Articolo 9 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale;
- approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche associative venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne facciano motivata richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo anche virtuale dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, ivi inclusa la posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'Associato, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo se nominato.



Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti a libro associati da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, scissione e lo scioglimento e trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Ciascun associato può essere delegato a rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre associati.

La delega deve essere redatta in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Articolo 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da 5 (cinque) membri nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dall'Assemblea.

Almeno due membri devono essere scelti tra gli Associati Fondatori, fermo restando che la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I componenti così nominati non devono trovarsi nelle situazioni di inconfir-

bilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti/società private/società in controllo pubblico previste dalle normative vigenti in materia.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio l'indipendenza e l'onorabilità ed in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione e amministrazione di enti pubblici o privati, con riferimento alle attività costituenti l'ambito di intervento dell'Associazione.

Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:

- l'attinenza del titolo di studio all'attività dell'Associazione;
- l'esperienza professionale in ambito di amministrazione e di gestione in organismi del settore pubblico o privato;
- documentata attività di insegnamento o di ricerca;
- documentata attività di impegno sociale e civile.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con le modalità previste all'art. 15.

In caso di cessazione dalla carica di componente il Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause, al componente cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo medesimo. Il componente del Consiglio Direttivo subentrante in luogo di quello cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il componente cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'eventuale quota associativa;
- delegare il ruolo spettante all'Associazione di delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui il TIAD, il Decreto Cacer e le Regole Operative, nonché il ruolo di referente spettante all'Associazione ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh), della Delibera A-RERA n. 727/2022, ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE n. 414 del 7.12./2023, anche tramite il referente mandataro nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione;
- adottare il regolamento per la suddivisione degli Associati nelle categorie rappresentative delle Configurazioni ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- istituire i Comitati di Gestione e disciplinarne le modalità di funzionamen-

to;

- redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli Associati;
- approvare, per ciascuna Configurazione i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui il TIAD, il Decreto Cacer e le Regole Operative (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) (i "Regolamenti di Configurazione"), nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto, dei principi indicati dal Consiglio Direttivo e previo parere favorevole del Comitato di Gestione di riferimento compresa la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità;
- approvare il regolamento tipo per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui il TIAD, il Decreto Cacer e le Regole Operative (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), in mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico, nonché le linee guida che i Regolamenti di Configurazione devono rispettare;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli Associati, adottare tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del



giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.

#### **Articolo 11 - Presidente**

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli Associati, coordinandone i lavori ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il primo Presidente è nominato dagli Associati costituenti nell'atto costitutivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

#### **Articolo 12 - Vicepresidente**

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 13 - Segretario - Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere che dura in carica uno o più anni

ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il ruolo di Segretario può coincidere con quello di Tesoriere. Segretario e Tesoriere possono essere anche soggetti esterni all'Associazione.

#### **Articolo 14 - Comitati di Gestione**

I Comitati di Gestione sono istituiti dal Consiglio Direttivo per ciascuna Configurazione composta da soci appartenenti ad una specifica cabina primaria, come stabilito dall'articolo 5 del presente statuto. I Comitati hanno la funzione di formulare pareri sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia relativi alla propria Configurazione.

In particolare, i Comitati di Gestione rilasciano parere vincolante per:

- l'adozione del regolamento relativo alla propria Configurazione per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui il TIAD, le Regole Operative e il Decreto Cacer (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata);
- la delega della funzione di referente della Configurazione;
- le ulteriori questioni ad essi rimesse dai regolamenti adottati.

Gli Associati facenti parte delle singole Configurazioni sono membri di diritto del relativo Comitato di Gestione.

Il funzionamento dei Comitati di Gestione è disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15 - Elezioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale, composta da almeno due membri e da un Presidente, scelti tra gli Associati.

La Commissione Elettorale, in vista del rinnovo delle cariche, invia una comunicazione a tutti gli Associati con un anticipo di almeno sei mesi rispetto al termine ultimo di scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

La Commissione Elettorale riceve le candidature alle cariche sociali e ne accerta la eleggibilità, con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti all'art. 10. Nel caso di insussistenza dei requisiti dei membri nominati dai soggetti indicati all'art. 10, questi ultimi dovranno effettuare una nuova nomina nel termine di 30 giorni.

Le candidature alle cariche di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate entro tre mesi dall'indizione delle elezioni e devono essere accompagnate da un breve curriculum del candidato.

Non meno di 30 giorni prima della data fissata per la chiusura delle elezioni, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione o in alternativa invia tramite posta elettronica ai singoli Associati i nomi e i profili professionali dei candidati.

A seguito della consultazione elettorale, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione o in alternativa invia tramite posta elettronica la lista dei candidati in ordine decrescente di voti ricevuti e i nominativi dei membri nominati dai soggetti indicati all'art. 10.

#### **Articolo 16 - Organo di Controllo**

Qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo

monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non Associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 17 - Revisione legale dei conti**

Qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 18 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione descritto nell'atto costitutivo e del valore di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle risorse economiche percepite come indicate al successivo articolo 19.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati.

#### **Articolo 19 - Risorse Economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relativi-



ve disposizioni applicative, tra cui il TIAD, il Decreto Cacer e le Regole Operative, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ricevuti per conto degli Associati e da questi attribuiti all'Associazione;

b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli Associati senza interessi;

c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;

g) le restituzioni dei benefici pagati alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui il TIAD, il Decreto Cacer e le Regole Operative, incassati dalla Comunità e a questa destinati da parte degli associati;

h) le quote associative, se deliberate dal Consiglio Direttivo;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione assicura che eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD 22/2024), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

#### **Articolo 20 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati il bilancio per l'approvazione.

#### **Articolo 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, riserve, fondi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 22 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio**

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione si estingue se lo scopo è raggiunto o divenuto impossibile.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri e il patrimonio verrà destinato secondo quanto previsto dall'Assemblea ad altri enti con fini ana-

loghi.

**Articolo 23 - Libri sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

**Articolo 24 - Personale retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in merito all'assunzione di personale.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento.

**Articolo 25 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, e per quanto da esso non previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Firmato in originale:

Toscani Bruno

Bonfadini Pierfranco

Silvia Tipaldi

Ferroni Giorgio

Zanoletti Marco

Davide Martini

Norma Angela Bianchi

Lucio Ezio

Giovanni Cagnoli

Maria Grazia Medali

Romeggio Maurizio

Dotta Fausto Giacinto

Andrea Cogliandro

Marco Spadone

Leonardo Frisa

Ursula Spini notaio (L.S.)